DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI INTERFERENZIALI

(DUVRI)
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 26 integrato da D.Lgs. 106/09

Lavori in appalto:	Appalto servizio di ristorazione
	•
Luogo:	Mensa situata presso:
	Istituto Comprensivo Cavalese (TN) - Piazza Verdi 6

DITTA COMMITTENTE	DITTA APPALTATRICE
Comunità territoriale della val di Fiemme Via Alberti 4 – Cavalese (TN)	Risto3 Società Cooperativa Via del Commercio, 57 - Trento
Data prima emissione: 07 maggio 2015	
Aggiornamento:	

INDICE

- 1. Premessa e vidimazione
- 2. Il quadro normativo
- 3. Dati identificativi dell'impresa appaltatrice
- 4. Tipologia del servizio e programmazione dell'attività svolta dalla ditta appaltatrice all'interno della mensa dell'Istituto scolastico di Cavalese
- 5. Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto
- 6. Informazioni specifiche sui rischi che l'impresa appaltatrice introduce negli ambienti di lavoro
- 7. Valutazione dei rischi interferenziali
- 8. Costi per la sicurezza
- 9. Aggiornamenti (allegato eventuale)

1. PREMESSA E VIDIMAZIONE

Questo documento contiene la valutazione dei rischi interferenziali relativi all'affidamento in appalto delle attività connesse alla gestione della Mensa scolastica di Cavalese, in relazione al contratto di appalto stipulato tra la Comunità e la ditta appaltatrice Risto 3 soc. cooperativa.. Con la stipula del contratto l'impresa appaltatrice si assume la piena e intera responsabilità tecnica ed amministrativa per l'esecuzione del lavoro.

Il presente DUVRI è stato redatto a seguito di quanto emerso in occasione del sopralluogo effettuato il giorno 07 maggio 2015 presso la mensa dell'Istituto Scolastico di Cavalese.

Le firme in calce al presente documento impegnano il committente e l'impresa appaltatrice ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti l'appalto ed in particolare il coordinamento e la cooperazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze attraverso l'informazione reciproca e la piena applicazione di quanto riportato nel presente documento.

2. IL QUADRO NORMATIVO

A. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adequate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- B. Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

DENOMINAZIONE IMPRESA	Risto 3 Soc. cooperativa
APPALTRICE	
SEDE LEGALE	Trento – Via del Commercio, 57
SEDE OPERATIVA	Trento – Via del Commercio, 57
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CCIA	0044407221
ESTREMI POLIZZA ASS.TIVA R.C. PER	Polizza Z069720
DANNI A TERZI	Scadenza 31/12/2015
	ZURICH
NOMINATIVO RSPP	Sig. Franco Anesi
RECAPITI TELEFONICI	0461/825175

In relazione agli obblighi previsti per i datori di lavoro dalle vigenti normative in materia di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, si ricorda che il personale della ditta aggiudicatrice:

- è regolarmente assunto in conformità alle leggi vigenti;
- è in possesso dei requisiti tecnici previsti per il lavoro da svolgere;
- è correttamente informato ed istruito circa i rischi specifici della propria attività;
- è a conoscenza delle norme di sicurezza e di quelle disciplinari previste dalla legislazione vigente;
- riceverà informazioni sui rischi specifici presenti nelle aree in cui hanno luogo i lavori:
- riceverà informazioni sul piano di emergenza e sulle norme di sicurezza vigenti presso la vostra sede;
- dovrà essere coinvolto nelle prove di evacuazione che annualmente verranno organizzate dall'Istituto scoalstico
- è debitamente equipaggiato di tutte le necessarie attrezzature, mezzi d'opera e dispositivi di protezione individuale conformemente alle vigenti disposizioni in materia.

4. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA APPALTATRICE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE

SERVIZIO	GIORNO	ORARIO
Centro di cottura e	Dal lunedì alla domenica	6.30 – 15.00
mensa		

Descrizione del servizio

Le derrate vengono consegnate dai fornitori con accesso da porta dedicata e conservate in locale dispensa dotato di celle frigo.

La fase di lavorazione dei cibi avviene all'interno del locale cucina.

Una parte del prodotto lavorato viene servita agli utenti della scuola e agli utenti della mensa aziendale, mentre l'altra parte è destinata alle scuole limitrofe, sprovviste di cucina, oltre che agli utenti dei servizi socio assistenziali (contenitori prelevati da altra ditta). I cibi pronti vengono quindi conservati in appositi contenitori termici, poi prelevati per il trasporto.

Distribuzione del pasto

Il cibo viene disposto dal personale della ditta appaltatrice su degli appositi carrelli (carrelli di servizio), oppure viene conservato, nel caso di mensa con più turni, in appositi carrelli che servono per mantenere la temperatura.

I carrelli sono posizionati a distanza di sicurezza dai bambini e dal personale scolastico presente nel refettorio.

Gli addetti alla mensa impiattano e, eventualmente anche in collaborazione con i docenti, servono i bambini che nel frattempo rimangono seduti a tavola.

Terminato il pasto gli addetti procedono a sgomberare i tavoli da piatti sporchi, avanzi ecc..e a pulire la mensa.

Il corpo docenti si assicura, in ogni caso, che l'uscita dei bambini avvenga in modo ordinato e a debita distanza da carrelli di servizio.

Per gli utenti (es. aziendali) che utilizzano il self service, gli utenti, terminato il pasto, mettono il proprio vassoio su degli appositi carrelli denominati carrelli porta vassoio. Detti carrelli vengono posizionati a debita distanza dai tavoli e disposti in maniera tale da non poter essere urtati durante l'uscita dal locale refettorio e da non costituire ingombro delle vie di esodo in caso di emergenza.

Eventuali rifiuti o avanzi vengono gettati dal personale della ditta appaltatrice in appositi contenitori situati in zone a loro esclusivo accesso e svuotati alla fine del turno.

5. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

La mensa scolastica oggetto del presente DUVRI, è posta all'interno del complesso edificiale che costituisce l'Istituto Comprensivo di Cavalese, sito in Piazza verdi 6, e precisamente al piano semi interrato dell'edificio scolastico sud (ALLEGATA PLANIMETRIA). La mensa viene raggiunta dagli utenti attraversando a piedi il piazzale riservato della scuola. Nel caso di utenti scolastici l'accesso alla mensa è accompagnato dal personale scolastico.

La mensa si compone di un'area riservata alla ditta appaltatrice (cucina, zona lavaggio, zona deposito derrate e detersivi, spogliatoi) e di una zona refettorio con annessi servizi igienici, riservata agli utenti della mensa.

L'alimentazione delle attrezzature presenti è in parte elettrica e in parte a gas: Per il gas all'esterno è presente bombolone gpl con relativo quadro comandi. Il quadro elettrico è facilmente raggiungibile dal personale della ditta appaltatrice e si trova nell'area riservata alla ditta.

In riferimento alle lavorazioni da eseguire all'interno della mensa, si comunicano di seguito i rischi esistenti sui luoghi di lavoro dove saranno svolti i servizi contrattualmente convenuti e le principali misure di prevenzione e di protezione previste:

FATTORE DI RISCHIO	PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ambienti/luoghi/spazi/posti di lavoro (sia interni che esterni)	Dovrà essere posta attenzione a eventuali superfici scivolose: • all'esterno soprattutto durante il periodo invernale • all'interno dell'edificio in caso di pavimenti bagnati durante le attività di pulizia. Sarà sempre segnalata con specifico cartello la presenza di pavimento reso scivoloso.
Scale di accesso alla mensa	Gli scalini di accesso alla mensa sono dotati di striscia antiscivolo. Percorrere le scale con prudenza.
Porte e/o pareti vetrate	C'è una porta parzialmente vetrata, che dà accesso alla mensa provenendo dal piazzale esterno. C'è una porta parzialmente vetrata interna, che separa la sala refettorio grande rispetto alla saletta refettorio piccola che viene mantenuta costantemente aperta.
Rischi dovuti alla presenza di attrezzature da cucina	Tutte le attrezzature risultano marchiate CE e sono sottoposte a cura della ditta appaltatrice a regolare manutenzione. Qualora se ne verificasse il malfunzionamento è necessario cessarne l'utilizzo e segnalare il guasto. E' fatto divieto di utilizzare le attrezzature per uno scopo diverso da quello previsto.
Rischi di natura elettrica connessa alla gestione dell'impianto elettrico a servizio della mensa	E' presente dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. E' responsabilità del committente quella di verificare che siano effettuati periodici controlli di manutenzione nonché le verifiche periodiche da parte di organismo abilitato ai sensi del DPT 462/01.

	I quadri elettrici sono facilmente raggiungibili e dotati di adeguata segnaletica.
Presenza di ascensori/montacarichi	Non presenti

Si segnala che eventuali variazioni normative che potessero avere implicazioni sulla salute e sicurezza del personale, saranno tempestivamente comunicate dal committente alla ditta appaltatrice, al fine di concordare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Peraltro, come noto, la normativa vigente, non prevede l'obbligo per il committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per i rischi specifici propri dell'attività svolta dall'impresa esecutrice dei lavori affidati in appalto.

6. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI CHE L'IMPRESA APPALTATRICE INTRODUCE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

I rischi specifici connessi alle attività svolte dalla ditta appaltatrice sono riferiti a:

FATTORE DI RISCHIO	PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Attività di lavaggio e bagnatura durante la fase di pulizia dei locali. Sversamento accidentale di liquidi (oli o altro)	Rischio di scivolamento: effettuare la pulizia dei locali di pertinenza (cucina e spazi di accesso alla stessa) possibilmente in zone non occupate da altro personale e apponendo il cartello "Attenzione pavimenti bagnati"
Rischi di natura fisica per la presenza temporanea di scarti di lavorazione appuntiti o taglienti (rifiuti/frammenti di bicchieri in vetro)	Gli scarti di lavorazione appuntiti o taglienti saranno immediatamente raccolti e gettati negli appositi contenitori posti in luoghi non raggiungibili dal personale scolastico e dall'utenza della mensa. Detti contenitori dovranno essere mantenuti chiusi.
Rischi di contatto con attrezzatura (carrelli caldi-casse termiche) o cibi a temperature elevate (posti sui carrelli di servizio)	Carrelli caldi (se presenti) e carrelli di servizio saranno posizionati a distanza dal personale scolastico/utenza. In nessun caso le casse termiche, piene o vuote, dovranno essere lasciate incustodite in aree accessibili dall'utenza della mensa.

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Sulla base di un confronto tra i rischi introdotti dalla ditta appaltatrice e quelli esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto, sono stati individuati i possibili rischi interferenziali di seguito elencati a fronte dei quali sono state individuate specifiche attività di cooperazione e coordinamento tali da assicurare l'adozione di misure di prevenzione e protezione al fine di eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

RISCHIO INTERFERENZIALE	MISURE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Pulizia pavimenti locali mensa	Le pulizie dei pavimenti devono essere programmate in orari della giornata ove vi è una minor presenza di persone all'interno della mensa. Sarà sempre segnalata con specifico cartello la presenza di pavimento bagnato e reso scivoloso. La segnalazione di pavimento scivoloso
	dovrà essere prevista anche in caso di accidentale sversamento di olio o altro.
Distribuzione dei pasti agli alunni nella sala refettorio e raccolta dei piatti con l'utilizzo di appositi carrelli di servizio o carrelli caldi	Posizionare i carrelli in modo tale da:
Utilizzo del self service per utenti aziendali	eventuali danni o malfunzionamenti. Gli utenti aziendali prelevano i vassoi da apposito ripiano e poi si mettono in coda davanti al bancone metallico di self service. Vengono serviti dei piatti richiesti poi si recano ai tavoli con il vassoio. Terminato il pasto, mettono il proprio vassoio su degli appositi carrelli denominati carrelli porta vassoio. Detti carrelli vengono posizionati a debita distanza dai tavoli e disposti in maniera tale da non poter essere urtati durante l'uscita dal locale refettorio e da non costituire ingombro delle vie di esodo in caso di emergenza.
Accesso dei genitori e/o terzi ai locali della mensa	Non deve essere consentito l'accesso di genitori e/o terzi ai locali della mensa scolastica ad eccezione, previa programmazione, di membri commissione mensa e di singoli genitori per segnalazioni eventuali allergie alimentari ecc
Gestione di una situazione di emergenza all'interno del locale	La ditta appaltatrice dovrà segnalare immediatamente eventuali situazioni di emergenza che dovessero crearsi all'interno dei locali della mensa, per consentire all'istituto di avviare le procedure di emergenza previste. In caso di emergenza l'evacuazione viene chiamata a voce dal personale interno appositamente addestrato oppure viene attivato il segnale acustico di evacuazione. In tali casi il personale della ditta appaltatrice dovrà: • interrompere i lavori, dopo aver messo in condizioni di sicurezza le attrezzature un uso (es: chiusura gas,
	 spegnimento macchine/attrezzature, ecc) attenersi scrupolosamente alle direttive del dirigente scolastico e degli addetti alle emergenze della scuola ed aggregarsi al personale interno per raggiungere le zone esterne di raduno (punti di raccolta) usare solo le porte identificate come uscita di

emergenza

 consultare comunque la segnaletica affissa nei vari punti della scuola, per l'identificazione delle vie d'esodo e dei mezzi di estinzione presenti.

Le aree riservate alla ditta appaltatrice (cucina, zona lavaggio, zona deposito derrate e detersivi, spogliatoi) dovranno avere il cartello che ne vieta l'accesso ai non addetti ai lavori.

Nota generale: qualora gli addetti alle attività di ristorazione trovassero situazioni anomale o palesemente pericolose (es. quadri elettrici aperti, vetri o parapetti lesionati, difficoltà ad accedere o a abbandonare locali, perdite di acqua, odore di gas, ecc...) dovranno astenersi dal compiere qualsiasi operazione e dovranno avvisare immediatamente il responsabile dell'Istituto scolastico e il responsabile del committente.

8. COSTI PER LA SICUREZZA

In riferimento all'affidamento dei lavori da eseguire all'interno della mensa scolastica di cui al presente DUVRI, non si evidenziano costi della sicurezza per evitare i rischi interferenziali tra il committente e i suoi utenti e la ditta appaltatrice.

X ASSENZA COSTI PER RISCHI INTERFERENZIALI

☐ ELENCO COSTI PER RISCHI INTERFERENZIALI

Elemento	Descrizione	Costo (€)
Recinzioni		
Segnaletica		
Misure organizzative		
Altro:	5	
Altro:	•	
Altro:		
Altro:		
Altro:		

Committente: Comunità territoriale della val di Fiemme	1 firma
Appaltatrice: RISTO 3 Società Cooperativa	firma
Datore di lavoro del luogo ove si svolgono le attività oggetto dell'appalto: Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Cavalese	Prof. Thorw Pelicett
Data 07 maggio 2015	

9. AGGIORNAMENTI (ALLEGATO EVENTUALE)